

ATTO COSTITUTIVO

Della Associazione

SCUOLA DI CINEMA-APS



L'anno 2024, il giorno 1 del mese di Marzo in Napoli, nella sede in Rampe S. Giovanni Maggiore 12-80134

Na. i Signori:

- Laura Inarta nata a Napoli il 24/11/1997 e residente a Napoli in via Rampe S. Giovanni Maggiore 12
C.F: NRTRLRA97S64F839R;
- Roberta Inarta nata a Napoli il 22/03/1981 e residente a Napoli in via Rampe S. Giovanni Maggiore 12
C.F: NRTRRT81C62F839X;
- Maria Modugno nata a Afragola il 20/01/1953 e residente a Napoli in via S. Giovanni Maggiore 12
C.F: MDGMRA53A60A064S;
- Pierluigi Inarta nato a Napoli il 15/06/1985 e residente a Napoli in via Saverio Altamura
C.F: NRTPLG85H15F839X;
- Giovanni Inarta nato a Napoli il 22/06/1950 e residente a Napoli in via S. Giovanni Maggiore 12
C.F: NRTGNN50H22G902D;
- Roberta Geremicca nata a Napoli il 27/7/1984 e residente a Napoli in via Giulio Cesare 7
C.F: GRMRRT84L67F839K
- Tiziana Buglione nata a Arzano il 6/07/1973 e residente a San Giorgio a Cremano in via Salvator Rosa 11
C.F: BGLTZN73L46A455F

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituita un'associazione denominata: "SCUOLA DI CINEMA"

Articolo 2) L'associazione avrà sede in Napoli, Rampe S. Giovanni Maggiore n° 12 – 80134 - NA.

Articolo 3) L'associazione è retta dallo statuto che sottoscritto a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 4) Viene nominato un Comitato Direttivo così composto:

Laura Inarta = Presidente

Roberta Inarta = Segretario

Pierluigi Inarta = Consigliere

Giovanni Inarta = Consigliere

Maria Modugno = Consigliere

Roberta Geremicca = Consigliere

Tiziana Buglione = Consigliere

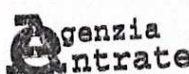
Articolo 5) Al nominato Presidente, sono conferiti tutti i poteri per svolgere presso i vari Enti ed Uffici Pubblici o Privati tutte le Pratiche necessarie per attivare l'associazione. Atto redatto e letto viene approvato dai presenti.

Il Segretario

Roberta Inarta

Il Presidente

Laura Inarta

  Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N. <u>3/682</u>	
MOD. 71/M addi <u>4/3/2014</u>	Data versam. <u>✓</u>
TOTALE VERSATO € <u>EVENTI</u>	



STATUTO
SCUOLA DI CINEMA-APS

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata "SCUOLA DI CINEMA" *Dgs 105/2018 ART. 42*
2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del terzo settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in rampe San Giovanni Maggiore 12 nel comune di Napoli.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e al cinema quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività di formazione soprattutto in ambito cinematografico;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
 - incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;

· promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;

· indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende operare mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 622 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Articolo 6 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ☐ dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il Patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come Fondo Contributi di ammissione e Fondo Contributi Straordinari Associati;
- ☐ Dalle Attrezzature didattiche agli arredi nonché dai beni che potranno essere acquistati, o che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo;
- ☐ da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici, da indicare nel bilancio annuale come Fondo Contributi Straordinari di Terzi;

- ☐ dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;
- ☐ da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo Contributi Straordinari di Terzi o di Associati in relazione alla provenienza dell'entrata;

Articolo 7

(Associati)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche al diciottesimo anno di età compiuto, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Nello specifico, possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti collettivi di qualsiasi natura o specie sia pubblici che privati che esercitano nei vari ambiti della cultura arte e formazione, di pubblico esercizio, di servizi, professionale, o artigianale.

Gli associati si distinguono in:

- ☐ associati fondatori;
- ☐ associati onorari;
- ☐ associati ordinari;
- ☐ associati sostenitori.

Articolo 8

Associati fondatori

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che, trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione all'associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dall'assemblea degli associati;

Articolo 9

Associati onorari

Sono associati onorari le persone od Enti che verranno eletti dall'Assemblea degli associati su proposta degli associati fondatori per meriti particolari in campo sociale, artistico, culturale o professionale.

Articolo 10

Associati ordinari

per far parte dell'associazione in qualità di socio ordinario frequentatore occorre presentare domanda al Presidente. Sull'ammissione dei nuovi soci il Comitato Direttivo decide con giudizio insindacabile. I Soci Ordinari dovranno pagare la quota di iscrizione una – tantum e le quote associative annue secondo i tempi e le norme indicate dal Comitato Direttivo, al fine di sostenere l'associazione.

Tali Soci frequentatori vengono ammessi a partecipare alle attività promosse dall'associazione in una sola delle sedi e per un solo anno sociale (1° settembre – 31 agosto). Detta ammissione non viene rinnovata automaticamente, ma per l'ammissione per l'ulteriore anno deve essere nuovamente sottoposta a domanda al Presidente. Sono tenuti a pagare la quota annua di iscrizione e a contribuire alla eventuali spese specifiche delle attività alle quali intendono partecipare, secondo i tempi e le norme indicate dal Comitato Direttivo. Non ha diritto di voto nelle assemblee

Articolo 11

Associati sostenitori

Associati sostenitori sono le persone, gli Enti Morali, gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Società di qualsiasi genere che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario

Articolo 12

Iscrizione, recesso ed esclusione

La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità. Essa deve essere sottoscritta, nel caso di ditta individuale, dal titolare e nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicata la categoria economica di appartenenza. Decorso i trenta giorni dalla richiesta di adesione, la stessa si intende accettata, pertanto, il richiedente acquista la qualità di Socio per l'annualità in corso e il Consiglio Direttivo ne curerà l'annotazione nel libro dei Soci.

Le richieste di iscrizione dei soci saranno accolte via mail, pec, raccomandata, messaggio digitale e saranno approvate dal consiglio direttivo, dal Presidente o da persona incaricata nominata dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà esprimere il diniego all'adesione solamente nel caso in cui il richiedente non eserciti una delle attività previste dal primo comma del presente articolo e nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

L'adesione in qualità di Socio è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviare da inviare entro il 30 settembre di ogni anno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Le richieste di iscrizione saranno accolte via mail, pec, raccomandata, messaggio digitale e saranno approvate dal consiglio direttivo, dal Presidente o da persona incaricata.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato era stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione assunta dall'organo amministrativo;
- e) per richiesta espressa del socio da comunicare via mail/pec/raccomandata
- f) per la mancata risposta alle comunicazioni dell'associazione su tematiche aventi oggetto "ADESIONE RICHIESTA". La partecipazione alla vita associativa è imprescindibile, venendo meno tale partecipazione viene meno la motivazione stessa della presenza in associazione del soci.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi secondo quanto disciplinato dal vigente c.c.; - l'aver tenuto comportamenti che abbiano, in qualsiasi modo, comportato danno all'immagine ed al buon nome dell'Associazione e/o contrastato il raggiungimento degli scopi sociali;

Articolo 13

Contributi

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari: sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione e annuale; sono straordinari quelli fissati una tantum. I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

L'organo amministrativo delibera in ordine all'ammontare e alle modalità di versamento dei contributi.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Articolo 14

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea generale;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei Probi Viri.

Articolo 15

Assemblea generale

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con i contributi dovuti.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un singolo voto e può rappresentare per delega sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante una persona scelta da Presidente anche tra i non soci.

L'Assemblea nomina due scrutatori quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali o ad altre deliberazioni a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono redatte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

L'Assemblea si riunisce anche ogni qual volta lo ritengano necessario il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente tramite circolare affissa presso la sede ed i punti informazione dell'Associazione nonché tramite mail e sul sito dell'associazione

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione.

In casi di urgenza L'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefono, fax, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aderenti.

Tuttavia, trascorsa un'ora, L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

L'Assemblea, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse di votazione, non esclusa quella per acclamazione.

Le deliberazioni relative a persone sono assunte a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.

L'assemblea:

- determina le direttive di massima cui l'Associazione deve uniformarsi nella sua attività
- nomina il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, Il Vicepresidente ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Tesoriere;
- approva il rendiconto economico – finanziario, i bilanci preventivi ed eventuali altri rendiconti predisposti dal presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove sia in carica;
- adempie a tutte le attribuzioni che le sono conferite dal presente Statuto e dalle leggi;
- delibera le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione e nomina tra gli associati tre liquidatori.

I resoconti delle assemblee sono trascritti nel libro verbali e sono ostensibili a richiesta di ciascun socio, nella sede dell'Associazione.

Articolo 16

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) nominati dall'assemblea dei Soci, fra i medesimi.
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati persone fisiche.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di effettuare detta modalità, il Consiglio procede alla cooptazione diretta fra gli altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea e che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dai membri del consiglio, entro 45 giorni, l'Assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.
5. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e può nominare un Vicepresidente e un Segretario.
6. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio consuntivo;
 - nominare il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa Annuale.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogni qualora il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta o per posta elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della riunione, contenete ordine del giorno, luogo e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del consiglio.

10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 17
(Il Presidente)

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al VicePresidente, o in assenza il membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 18
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è nominato, in via monocratica, dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore all'art. 31, la revisione legale dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo ovvero ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali o ad una società di revisione legale.

Art. 20
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 21 **(Patrimonio e Risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 22 **(I beni)**

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

ART. 24 **(Bilancio)**

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25 **(Bilancio sociale)**

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 26
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 esalva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 32
(Disposizioni finali)

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale.
2. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.



[illegible]

James Smith

